



COMUNE DI CHIARAMONTI

PROVINCIA DI SASSARI

CAPITOLATO D'ONERI

RELATIVO ALLA VENDITA DEI PRODOTTI SUBEROSI DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NELLE PROPRIETA' COMUNALI IN LOCALITA' "GIUNTURAS"; "SAS COAS", "NURAGHE GIUNTOLZU", "MONTE SERRONE"; "S'AMBISUARZA"; "FUNTANA DE PREIDERU" IN AGRO DI CHIARAMONTI NEL CORSO DELLA STAGIONE SUGHERICOLA 2025.

Art. 1)

Il Comune di Chiaramonti (in appresso indicato con i termini di "Comune" o "Ente") in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05.05.2025 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 78/251 del 27.05.2025, mette in vendita, mediante asta pubblica, i materiali suberosi ritraibili a norma di legge nella stagione di decortica 2025 dalle piante radicate nelle sugherete di proprietà comunale site in località "Giunturas"; "Sas Coas", "Nuraghe Giuntolzu", "Monte Serrone"; "S'ambisuarza"; "Funtana De Preideru" In Agro Di Chiaramonti - piano di decortica 2025 costituenti quattro diversi lotti indipendenti, della superficie lorda di 96,1133 Ha cui corrisponde una superficie forestale utile di 60 Ha circa. I limiti perimetrali della superficie lorda interessata dall'utilizzazione, risultano definiti nella planimetria relativa al piano di estrazione.

Art. 1 bis) Definizioni:

1. **"Demaschiatura" o "Prima decortica"**- Operazione con la quale per la prima volta, viene estratto il sughero ad una pianta. Il sughero è definito sugherone o sughero maschio.
2. **"Seconda decortica e successive"** – Operazione con la quale per la seconda volta o per tutte le volte successive, viene estratto il sughero ad una pianta. Tale operazione viene eseguita su piante già demaschiate, cioè alle piante che nel corso della loro vita sono state assoggettate solamente alla prima decortica. Il sughero che si ottiene è definito sughero gentile.
3. **"Sugherone"** – sughero che si ricava dalla demaschiatura anche se fiammato o invaso da formiche.
4. **"Sughero gentile"** Sughero di ogni qualità che si ricava con la Seconda decortica e successive" da piante già demaschiate. È compreso il sughero pietroso, terroso, fiammato, verde, invaso da formiche e/o con presenza di qualsiasi altro difetto.
5. **"Sugherone di rialzo"** – In piante già demaschiate, porzione di sugherone, al di sopra della superficie generatrice di sughero gentile, che viene estratto per incrementare la futura produzione.
6. **"Plancia di sugherone"** Porzione di sugherone come descritto al punto 3 distaccata da piante soggette a demaschiatura.
7. **"Plancia grezza di sughero gentile"** – Plancia di sughero gentile come descritto al punto 4 distaccata da piante soggette a "Seconda decortica e successive". Sulla stessa plancia non sono state eseguite prelavazioni come, regolarizzazione dei margini, del piede e della testa o qualunque altro taglio selettivo ad eccezione di quelli necessari al distacco della plancia dalla pianta.

Art. 2)

Il presente capitolato ha per oggetto l'estrazione e la vendita, con aggiudicazione a corpo e non a misura, di sughero gentile di qualsiasi classe, fiammato e non, pezzame di macina e del sugherone, ricavabile da piante radicate nei terreni in oggetto. Il materiale sughericolo posto in vendita è costituito da sughero gentile dell'età di 11 anni che viene stimato in via preventiva e non limitativa in q.li 123,63 di sughero gentile e sugherone pari a 41,55 q.li.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei prodotti sughericoli, costituiti da sughero gentile, pezzame di macina e del sugherone, senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare. La relativa aggiudicazione avverrà con le procedure e modalità prescritte dal vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In applicazione dell'art. 69 del citato Regolamento si dichiara che l'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

E' fatto obbligo all'ente proprietario di trasmettere copia dell'avviso d'asta al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari (in appreso indicato S.T.I.R. di Sassari).

Art. 4)

Per partecipare alla procedura di aggiudicazione e di vendita i concorrenti dovranno dichiarare di essersi recati nelle particelle oggetto di decortica e di aver preso conoscenza del presente capitolato, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali dell'utilizzazione sughericola e di avere giudicato la stessa eseguibile

La vendita viene fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario. Egli è tenuto all'acquisto di tutto il prodotto compreso nella partita posta in vendita ed eseguirà l'estrazione, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del sughero estratto, nonché tutti i lavori all'uopo occorrenti e nel presente capitolato d'oneri prescritti, a spese e conto propri senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta a ragione di qualsivoglia causa prevista o fortuita, ovvero di forza maggiore. Il Comune alienante, all'atto della consegna, non garantisce né la qualità né la quantità del prodotto sugheroso estraibile, né il numero delle piante già in coltura se maggiore o minore rispetto a quello desumibile relativamente a quanto indicato al precedente art. 3, assumendo l'obbligo dell'indicazione del sito e dei relativi limiti di confine.

La vendita del sughero gentile, così come descritto nell'articolo 1 bis del presente capitolato, è condizionata alla tassativa decortica, di tutto il sugherone presente sulle piante della circonferenza minima di cm 70 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm 130 e da tutto il sugherone di rialzo.

La vendita viene fatta sulla pianta a corpo e non a misura.

ART. 5

Non possono essere ammessi alla gara d'asta:

- coloro che versino in stato di lite, contestazioni o vertenza giudiziaria con l'Ente appaltante per qualsiasi motivo;
- coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
- le società di fatto;
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative contemplate all'art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm. e integrazioni.

ART. 6

In analogia a quanto previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti di forniture, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente

raggruppate (A.T.I.). L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del contratto che saranno eseguite dalle stesse e, contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le suddette si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 D.lgs 163/2006 del 12/04/2006. In caso d'aggiudicazione, le singole imprese, facenti parte del raggruppamento costituendo, dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento d'imprese deve essere costituito con atto notarile, il quale deve essere presentato entro 7 giorni dall'eventuale comunicazione d'aggiudicazione. Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara come soggetto singolo e come componente di un raggruppamento d'impresa ovvero, sia presente in più raggruppamenti d'impresa. Sono inoltre ammessi alla gara anche i Consorzi di cui all'art. 32 D. lgs 163/2006 a cui verrà applicata la relativa disciplina: in caso di partecipazione di un consorzio d'imprese, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e. Le A.T.I. ed i consorzi d'imprese dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta, d'essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione

ART. 7

Fatta salva la facoltà dell'ente appaltante di escludere dalla gara d'asta, per giustificati motivi, qualunque dei concorrenti, per essere ammessi i concorrenti devono allegare all'offerta:

- 1.a) per le società semplici o ditte individuali: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura di data non inferiore a tre mesi rispetto a quella della gara; - le società di fatto non possono essere accettate come tali nella gara e, qualunque sia il numero dei soci, l'Amministrazione riconoscerà un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto.
- 1.b) Per tutte le altre forme societarie: Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente per giurisdizione, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara, attestante l'omologazione della società, che la stessa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, e l'indicazione della persona alla quale è dovuta la legale rappresentanza sociale.
- 2) Iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali (L.R. 8/2016 art. 26), condizione necessaria per l'aggiudicazione di lotti boschivi da sottoporre ad estrazione del sughero, nelle aree di proprietà o possesso pubblico assegnate con le procedure di legge.
- 3.a) Per le ditte individuali: Certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara, riferito sia al titolare od ai rappresentanti legali della ditta, sia ai direttori tecnici nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dai primi;
- 3.b) per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: Certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore a mesi tre rispetto a quello della gara, riferito, oltre che alla persona dei direttore tecnici, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo , ai direttori tecnici e a tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, ai direttori tecnici e a tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza per ogni altro titolo di società.
- 4) Dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi nei quali dovrà eseguirsi l'estrazione, relativamente alle condizioni generali e particolari, nonché di aver preso visione del presente capitolato.
- 5) Procura speciale debitamente legalizzata nel caso il concorrente partecipi alla gara d'asta per mezzo di proprio rappresentante.
- 6) Deposito cauzionale provvisorio definito come al successivo art. 10 del presente capitolato

ART. 8

L'aggiudicatario resta vincolato verso l'Amministrazione venditrice al momento dell'aggiudicazione. L'Ente proprietario non sarà vincolato verso l'aggiudicatario se non dal giorno in cui sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di aggiudicazione. Nel caso di

mancata approvazione, per la quale il Comune non è tenuto a specificare i motivi, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento degli obblighi contrattuali e la restituzione del deposito cauzionale provvisorio, di cui al successivo art. 10, senza diritto ad alcun indennizzo di sorta

ART. 9

L'aggiudicatario, assolti gli obblighi di cui al successivo art. 10 del presente Capitolato, dovrà firmare il contratto preliminare di acquisto (o compromesso di vendita) che sarà redatto immediatamente dopo l'aggiudicazione nonché il Capitolato medesimo, in segno di presa conoscenza ed accettazione delle norme in esso contenute. Il compromesso di vendita terrà luogo di regolare contratto provvisorio ed il presente Capitolato ne sarà parte integrante e sostanziale. Qualora l'aggiudicatario non volesse sottoscrivere il compromesso di vendita né il Capitolato d'oneri, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad una nuova vendita in danno di lui e farà proprio, in ogni caso, il deposito eseguito per concorrere alla vendita.

ART. 10

Cauzione provvisoria - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.

Cauzione provvisoria

Vista l'esiguità dell'importo non è prevista la cauzione provvisoria.

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

E' prevista una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% del valore di aggiudicazione ottenuto dal prodotto del prezzo di aggiudicazione per i quantitativi di sughero stimati ritraibili.

ART. 11

Entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione, salvo eventuale comunicazione di mancata approvazione di cui al precedente art. 8, l'aggiudicatario dovrà chiedere la consegna del bosco al Comune. La consegna della sughereta sarà eseguita dal Comune attraverso un funzionario a ciò preposto o da soggetti esterni appositamente incaricati, che in tale occasione indicheranno all'aggiudicatario, appositamente invitato, o ad un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco, il termine assegnato per l'utilizzazione, riportando tutto ciò in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dai verbalizzanti che effettueranno la consegna stessa. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo, saranno specificate le ragioni nel verbale. Qualora ritenuto opportuno dall'Ente proprietario, dietro richiesta dell'aggiudicatario, potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare sopralluogo. Nel caso in cui l'aggiudicatario ometta di chiedere la consegna, questa si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione, per ogni effetto del medesimo, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata. Una volta proceduto alla consegna il Comune trasmetterà al S.T.I.R. di Sassari i seguenti documenti:

- la richiesta di consegna unitamente al proprio nulla osta;
- l'indicazione degli estremi e degli importi dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e del deposito cauzionale;
- il contratto preliminare di vendita, munito degli estremi di approvazione e di registrazione, il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'oneri.

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di aver ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale in **Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno**, a decorrere da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa.

ART. 12

E' vietata la cessione dei lavori ad altri, in tutto o in parte, senza autorizzazione del Comune. L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'immediata rescissione del contratto di vendita, l'incameramento, a beneficio dell'Ente proprietario, della cauzione prestata dall'acquirente nonché i maggiori danni che potrebbero derivarsi.

ART. 13

L'aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare all'Amministrazione Comunale ed al S.T.I.R. di Sassari, il giorno in cui inizierà i lavori di decortica. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il quinto giorno da quello di avvenuta consegna del bosco.

ART. 14

L'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché le qualifiche di assunzione; è obbligato a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei lavori il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. e integrativo regionale per gli operai agricoli della provincia di Sassari o altro analogo, provvedendo agli oneri assicurativi relativi. Terminati i lavori dovrà essere certificata la regolarizzazione degli adempimenti assicurativi. La sughereta utilizzata non potrà essere collaudata in assenza di tale atto. L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal D. Lgs. n. 626/94 e dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando al Comune, a tal fine, copia del piano di sicurezza del cantiere prima dell'inizio dei lavori.

ART. 15

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà del Comune. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 16

Dal momento dell'aggiudicazione fino all'ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, l'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia. Si intende esclusa ogni responsabilità del Comune verso l'aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato. Pertanto, per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione. L'aggiudicatario assume anche la responsabilità di eventuali azioni o ricerche che fossero tentate contro il Comune in conseguenza dell'aggiudicazione. Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio nelle zone assegnate, l'aggiudicatario non potrà pretendere dal Comune indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti. L'aggiudicatario è responsabile per le maestranze da egli impiegate delle eventuali sottrazioni al peso del sughero che giornalmente, in plance intere e/o in parti di esse, gli stessi operai attuino per ricavarne "concheddos", "joneddas" o altri manufatti ancorché grezzi. S'intende "sottratto" anche il sughero che sarà rinvenuto occultato nel sottobosco o in anfratti nell'area di decortica o nelle sue adiacenze. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di simili fatti. A tal fine il Comune eseguirà controlli ed accertamenti sia attraverso il proprio personale di vigilanza, sia attraverso soggetti esterni appositamente incaricati, sia avvalendosi del personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

ART. 17

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutto il prodotto suberoso, sia sughero gentile che sugheraccio e sugherone di rialzo, anche se pietroso, terroso, verde od invaso da formiche, sia bianco sia, eventualmente, affiammato, delle piante in produzione radicate nei succitati territori, sia raggruppate sia sparse, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 04/94. L'aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni nelle località che, in ordine di priorità, saranno indicate dall'Amministrazione Comunale. L'estrazione dovrà essere eseguita a regola d'arte, con impiego di personale esperto e con ferri ben affilati; si dovrà porre la massima cura per non intaccare il fellogeno (o "mammina") e, tanto meno, provocare il distacco del legno dal fusto. In particolare, è tenuto ad effettuare a regola d'arte le seguenti operazioni colturali: - apertura delle stradelle mediante incisione longitudinale del fellogeno o "mammina" (n° 2 incisioni per pianta); - regolarizzazione delle "collane"; - eliminazione totale dei "pedoni". È fatto divieto all'aggiudicatario di asportare deliberatamente, previo taglio o tranciatura, la parte basale e terminale superiore delle plance estratte. Per la non osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo art. 25.

ART. 18

L'altezza di decortica delle piante già messe a coltura deve rispettare i limiti massimi di cui alla previsione dell'art. 20 comma 2° della L.R. 04/94. e, salvo diverse indicazioni impartite dal personale tecnico e/o di vigilanza del Comune, in genere dovrà essere elevata commisuratamente al vigore vegetativo dei soggetti e, in generale, di almeno 20 cm rispetto a quella attuale

ART. 19

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e, eventualmente, di vigilanza dell'Ente e avrà cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni a persone o a beni di proprietà dell'Ente o di terzi, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile.

ART. 20

I lavori saranno condotti in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e, salvo comprovate cause di forza maggiore, essi dovranno essere portati a conclusione entro i termini della stagione sughericola 2016 come indicati, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n° 04/94, nell'apposito decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.

L'aggiudicatario curerà in particolare di eseguire i lavori con impiego di un numero di maestranze congruamente dimensionato alle esigenze particolari dell'utilizzazione del lotto assegnato, affinché l'utilizzazione medesima possa concludersi entro i termini sopra indicati.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Tutti i materiali suberosi oggetto di vendita, sia bianchi che, eventualmente, affiammati dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e luogo. Non sarà possibile decorticare le piante portanti sughero gentile e tralasciare quelle portanti sugheraccio o, eventualmente, sughero affiammato. L'inadempienza reiterata di tale norma potrà dar luogo, su proposta del/i soggetto/i incaricato/i della Direzione Lavori, alla sospensione dell'utilizzazione da parte del S.T.I.R. di Sassari, il quale imporrà le condizioni cui dovrà essere subordinata la ripresa dell'estrazione medesima.

ART. 21

Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco del sughero e/o del sugherone avvenga con difficoltà procurando danno al fellogeno, l'estrazione dovrà essere sospesa, dandone avviso alla Stazione Forestale e di V.A. e al Comune. Qualora tali condizioni si ripetano continuativamente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori e il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione dei lavori a seguito di richiesta dell'Aggiudicatario e successivamente ad apposita disposizione del S.T.I.R. di Sassari. Solo in tal caso potranno essere interrotte le responsabilità in capo all'aggiudicatario prescritte dal presente capitolato. In ogni caso

per il sughero non estratto nella stagione 2025 per il quale viene richiesto il rinvio alla campagna successiva l'aggiudicatario dovrà pagare una penale pari al 5% dell'intero importo di aggiudicazione.

ART. 22

Il Comune si riserva di effettuare sia con il proprio personale di vigilanza sia con rappresentanti appositamente incaricati, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione; di detti sopralluoghi saranno redatti appositi verbali.

ART. 23

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita IVA compresa, in valuta legale mediante versamento sul Conto Corrente indicato dal Comune.

Il pagamento del complessivo prezzo di aggiudicazione dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario, secondo modalità di versamento indicate dal comune di Chiaramonti, in 2 rate anticipate uguali e pari ciascuna al 1/2 del suddetto prezzo di aggiudicazione compresa l'IVA.

Di queste:

- la prima dovrà essere versata quando verranno utilizzati i 1/2 delle piante;
- la quarta quando verranno utilizzati i 1/1 delle piante.

Il numero di piante utilizzate sarà definito dalla direzione dei lavori.

Il mancato tempestivo pagamento delle rate anticipate determinerà la sospensione dei lavori di estrazione che potranno riprendere soltanto una volta accertata l'esecuzione del bonifico.

Lo svincolo della cauzione definitiva potrà aver luogo al termine di tutti i lavori di estrazione ed una volta accertata la regolarità dei pagamenti e l'eventuale applicazione di penali per danni o irregolarità nelle operazioni di estrazione

ART. 24

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- a. per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna: **Euro 200,00 (duecento/00) al giorno;**
- b. per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco, così come stabiliti nel presente Capitolato: **Euro 100,00 (cento/00) al giorno;**
- c. per mancata estrazione del sughero come indicato nel precedente art. 17: **Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni pianta trascurata;**
- d. per mancata estrazione di sughero gentile affiammato: **Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni pianta trascurata;**
- e. per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 18: **Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni pianta;**
- f. per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto al precedente art.17: **Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni pianta** su cui siano state lasciate “calzette”;
- g. per lesioni praticate sul fellogeno: **Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni pianta danneggiata;**
- h. per mancanza ed imperfetta esecuzione della doppia “stradella” di cui al precedente art. 17: **Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni pianta priva di incisione e 25,00 (venticinque/00) per irrazionale incisione;**
- i. per mancata estrazione del sugherone di rialzo indicato nel precedente art. 18: **Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni pianta trascurata;**

- j. per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell'area assegnata dopo le ore 18:00 di ogni giorno di estrazione in assenza di comunicazione di mancata misurazione: **Euro 40,00 (quaranta/00)** per ogni plancia;
- k. estrazione di piante fuori dall'area assegnata : **Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni pianta**

Le penali di cui sopra saranno applicate facendo salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia. In particolare, nel caso in cui si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o “mammina” si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. 21, 23 e 25 della citata L.R n.4/94.

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni relative alle violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all'aggiudicatario sia nel corso dei lavori che in fase di collaudo.

Le somme che l'aggiudicatario dovrà versare al Comune per penalità ed indennizzi saranno pagate al più tardi **entro otto giorni dalla data di notificazione.**

ART. 25

L'aggiudicatario è obbligato:

- a. a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- b. a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i cavalcavie, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti suberosi.

ART. 26

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- a) accendere fuochi in foresta;
- b) effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- c) eseguire la decortica su piante non assegnate.

ART. 27

Per l'esecuzione di operazioni di cui alla lett. b) del precedente art. 27) l'aggiudicatario dovrà sottostare alle pene comminate dai regolamenti e leggi forestali in vigore e al pagamento di una penale di **Euro 100,00 (cento/00) per ogni pianta tagliata.**

ART. 28

E' facoltà del Comune, anche su richiesta del S.T.I.R. di Sassari, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero risultare fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

ART. 29

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente Capitolato, il contratto si intende rescisso con semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa accampare pretesa alcuna e sarà incamerato il deposito cauzionale oltre a quanto versato

ART. 30

Terminata l'estrazione ed effettuato il saldo del pagamento dei prodotti effettivamente ricavati, avverrà la stipulazione del contratto definitivo e la successiva registrazione dello stesso

ART. 31

Le spese di copia, stampa, carte bollate, postali ed altro inerenti il contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario; sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione del contratto ed ogni altro onere accessorio. Le spese per IVA, a carico dell'aggiudicatario nella misura prevista dalla legge (22%), dovranno essere versate unitamente al pagamento del prodotto sughero secondo quanto previsto dal precedente art. 23.

ART. 32

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'aggiudicatario all'Ente Proprietario entro 30 giorni dal termine stabilito per la conclusione dei lavori. Il Comune dovrà certificare la regolarità dei termini contrattuali e proseguirla entro 30 giorni dal ricevimento al S.T.I.R. di Sassari, unitamente alla indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento di quanto stabilito in contratto. Il collaudo sarà effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del S.T.I.R. di Sassari. Il collaudo avverrà alla presenza o in contumacia dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero di un suo rappresentante a tal fine incaricato.

Il collaudo in narrativa sarà effettuato per conto del Comune da un funzionario del S.T.I.R. di Sassari.

Tutte le spese relative saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 33

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente Proprietario. La cauzione definitiva di cui all'art. 10 potrà essere svincolata solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Ente Proprietario. Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

ART. 34

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà effettuata dal funzionario del S.T.I.R. di Sassari o da altro Tecnico collaudatore.

ART. 35

Per quanto non disposto nel presente Capitolato si applicherà la normativa vigente, in particolare le norme della Legge 18.11.1923, n. 2440, del Regolamento 23.5.1924, n.827 e del Capitolato Generale d'Appalto e loro successive modificazioni e integrazioni.

ART. 36

L'aggiudicatario elegge domicilio nel Comune di Chiaramonti proprietario delle sugherete.

Resta inteso che per qualsiasi controversia di natura Giudiziaria la vertenza si porterà nanti l'Autorità competente per territorio.

Chiaramonti lì _____

Per il Comune di Chiaramonti _____

L'Aggiudicatario _____
